

REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO**del 23 luglio 2001****che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽³⁾, sono state adottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Tale periodo di tre campagne era destinato a permettere alla Commissione di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di una proposta di riforma dell'organizzazione comune di tali mercati da presentare al Consiglio. Le misure adottate con il regolamento in questione hanno consentito di apportare alcuni miglioramenti all'organizzazione comune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienza acquisite nel corso delle prime due campagne in questione non sono complete né sufficienti per permettere alla Commissione di trarre conclusioni fondate e definitive sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi da applicare a partire dal 1° novembre 2001.
- (2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dal regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽⁴⁾. Per conseguire tutti i risultati delle misure attuate a partire dalla campagna di commercializzazione 1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliate sul settore e svolgere analisi più approfondite, appare necessario prorogare fino al termine della campagna 2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmente in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁵⁾.
- (3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori dipende in larga misura dall'esistenza e dal corretto funzionamento del sistema di informazione geografica

(SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98. Il sistema SIG è uno strumento indispensabile per determinate opzioni da esaminare in futuro ed è quanto meno utile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporre fin d'ora che a partire dal 1° novembre 2003 il regime di aiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in un SIG di cui sia stato constatato il completamento.

- (4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di oliva emerge la necessità di attuare una strategia concertata volta al miglioramento della qualità del prodotto in senso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tra l'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione del settore ed abbinata ad un adeguamento della classificazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
- (5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioni riconosciute di operatori a realizzare programmi di miglioramento e di certificazione della qualità, oltre ad attività volte a migliorare la gestione del settore e del mercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle norme particolareggiate di un tale regime, per la costituzione delle organizzazioni e dei relativi programmi e per la loro valutazione e il riconoscimento da parte degli Stati membri appare necessario un periodo di circa un anno. Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibile di attività concrete è opportuno quindi prevedere fin d'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal 1° novembre 2002.
- (6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti e possono creare confusioni per i consumatori e gli operatori del settore. Tali difficoltà comportano turbative del mercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazioni e definizioni e sostituendo a tal fine l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.
- (7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiego di coadiuvanti di estrazione ad azione chimica o biochimica.
- (8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie «vergine» e «extra vergine», a scapito degli oli delle categorie «corrente» e «lampante». Per tener conto di tale tendenza del mercato nella classificazione dell'olio di oliva vergine e farne beneficiare i consumatori appare opportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di oliva extra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio di oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria dell'olio di oliva lampante.

⁽¹⁾ Parere emesso il 17 maggio 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere emesso il 30 maggio 2001, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2862/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

- (9) Il nome generico del prodotto «olio di oliva» attualmente è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, la quale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questa sovrapposizione può creare confusioni tali da indurre in errore i consumatori poco informati e creare anche turbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definire il taglio in maniera precisa, senza comunque sminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiari sono apprezzate da una parte consistente del mercato.
- (10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione lo permettono, è opportuno adattare la definizione degli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima.
- (11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e gli oli che corrispondono, ad eccezione di determinate caratteristiche, all'olio di oliva lampante, il quale presenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansa di oliva greggio.
- (12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere un periodo transitorio di due anni prima di rendere obbligatoria, in linea di massima, l'applicazione delle nuove denominazioni e definizioni.
- (13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n. 136/66/CEE devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004».
- 2) All'articolo 5:
- a) al paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004»;
- b) al paragrafo 9, primo comma, i termini «volte a migliorare la qualità della produzione oleicola» sono sostituiti dai termini «volte a migliorare la qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;
- c) al paragrafo 9, secondo comma,
- i) i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004»;
- ii) i termini «produttori di olio d'oliva» dai termini «produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.»
- 3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i termini «le campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004».
- 4) L'articolo 37 è soppresso.
- 5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 38
1. La Commissione è assistita da un «comitato di gestione per i grassi» (in appresso denominato «il Comitato»).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.»
- 6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2:
- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003»;
- b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «tre campagne 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003» e
- c) al paragrafo 4, i termini «campagne di commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99 — 2002/2003».
- 2) È inserito il seguente articolo:
- «Articolo 2 bis
- A decorrere dal 1° novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti superfici che non siano registrati in un sistema di informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.»
- 3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «nel 2000» sono sostituiti dai termini «nel 2003», e la data del «1° novembre 2001» è sostituita dalla data del «1° novembre 2004».

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei seguenti settori:

- a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

2. Ai fini del presente articolo per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono persone giuridiche che:

- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE,
- sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,
- sono state riconosciute nello Stato membro in cui operano.

3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:

- dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme delle attività interessate e successivamente,
- dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

- 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
- 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c),
- 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).

Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 % almeno nei settori di cui alla lettera d).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce:

- a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;
 - b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro settori di cui al paragrafo 1;
 - c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;
 - d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
 - e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida attuazione dei programmi suddetti a partire dal 1° novembre 2002.»
- 5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1° novembre 2001» è sostituita dalla data del «1° novembre 2004».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2001. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

ALLEGATO

«ALLEGATO

DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DI OLI DI OLIVA E DI OLI DI SANSO D'OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35**1. OLI DI OLIVA VERGINI**

Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:

a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. OLIO DI SANSO DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. OLIO DI SANSO DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. OLIO DI SANSO DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.»
